

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2450 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per facilitare la vigilanza efficace delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, è opportuno fissare i modelli per la presentazione alle autorità di vigilanza delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/138/CE da parte delle singole imprese e all'articolo 244, paragrafo 2, e all'articolo 245, paragrafo 2, della stessa direttiva da parte dei gruppi.
- (2) Un adeguato livello di dettaglio delle informazioni da presentare è essenziale per la corretta attuazione della procedura di riesame basata sul rischio da parte delle autorità di vigilanza. I modelli, che specificano il livello di dettaglio delle informazioni da comunicare, sono una rappresentazione visiva delle stesse.
- (3) L'armonizzazione dei modelli da utilizzare per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza costituisce uno strumento essenziale per promuovere la convergenza della vigilanza. Per questo motivo, le informazioni da segnalare ai sensi della direttiva 2009/138/CE dovrebbero essere presentate secondo le modalità specificate nei modelli previsti dal presente regolamento.
- (4) In pratica, le informazioni saranno segnalate in formato elettronico, come disposto dall'articolo 313 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (5) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e i gruppi dovrebbero presentare solo le informazioni applicabili all'attività svolta. Ad esempio, alcune opzioni previste dalla direttiva 2009/138/CE per quanto riguarda l'uso dell'aggiustamento di congruità per il calcolo delle riserve tecniche, l'uso del modello interno completo o parziale

<sup>(1)</sup> GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

